

**METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI 2018-2021**

MTR

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Ambito o bacino di affidamento** del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- **Attività esterne al ciclo integrato dei RU** sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:
 - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare;
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - gestione del verde pubblico;
 - manutenzione delle fontane;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **CONAI** è il consorzio nazionale imballaggi istituito ai sensi dell'articolo 224, del decreto legislativo n. 152/06;
- **documento di riscossione** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- **Ente di governo dell'Ambito o Egato** è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

- **Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti** è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- **Metodo Tariffario Normalizzato (MTN)** è il metodo tariffario normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, istituito con d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158/99;
- **PEF** è il Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del d.P.R. n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del presente Allegato A, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;
- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;
- **Rifiuti urbani o RU** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- **Servizio integrato di gestione** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività

di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

- **Tariffa corrispettiva** è la tariffa istituita ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/13;
- **TARI tributo** è la tariffa istituita ai sensi dell'art.1, comma 639, della legge n. 147/13;
- **TIWACC** è l'allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM, come successivamente integrato e modificato, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021);
- **Utente** è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;
- **Variazioni delle caratteristiche del servizio (QL)** sono costituite dalle variazioni - approvate dall'Ente territorialmente competente - delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;
- **Variazioni di perimetro (PG)** sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni;
- **Decreto-legge n. 138/11**, è il decreto-legge 13 agosto 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
- **Decreto legislativo n. 152/06** è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- **DM 20 aprile 2017** è il decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017;
- **d.P.R. n. 158/99** è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- **Legge n. 147/13** è la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- **Legge n. 205/17** è la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".

Articolo 3

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

3.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

3.2 Per l'anno 2020, ai fini della verifica della condizione di cui al comma 3.1, si considerano le entrate tariffarie TV_{2019}^{old} , di cui al comma 15.3.

3.3 Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 3.1:

- a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3;
- b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso di cui al comma 2.3.

Articolo 4

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove:

- ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, di cui al successivo comma 4.3.

4.2 Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite di cui al comma 4.1, si considerano le entrate tariffarie T_{2019}^{old} , di cui al Titolo V.

4.3 Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4;

- 4.6 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Articolo 5

Corrispettivi per l'utenza

- 5.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1 e 3.1 sono definiti:
- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.
- 5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Articolo 6

Costi riconosciuti

- 6.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3.
- 6.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento $(a-2)$ come risultanti da fonti contabili obbligatorie.
- 6.3 I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio $(a-2)$, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di cui al comma 1.1. In particolare:
- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
 - B7 - Costi per servizi;
 - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
 - B9 - Costi del personale;

Titolo IV – COSTI D’USO DEL CAPITALE

Articolo 10

Determinazione dei costi d’uso del capitale

- 10.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i costi d'uso del capitale CK_a , relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all’Articolo 13;
- Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definita all’Articolo 14;
- R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato di cui ai commi 12.1 e 12.2;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato di cui ai commi 12.6 e 12.7.

Articolo 11

Valore delle immobilizzazioni

- 11.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$, acquisiti dall’esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.
- 11.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$ è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
- 11.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- 11.4 Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l’applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2020, si prevede l’invarianza

Articolo 12

Remunerazione del capitale

12.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la remunerazione del capitale investito netto per il servizio integrato di gestione dei RU (R_a) è calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

dove:

- $WACC_a$ è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato, di cui al comma 12.2;
- CIN_a è il capitale investito netto, di cui al comma 12.4.

12.2 Il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è determinato sulla base dei criteri recati dal TIWACC ed è pari a 6,3%.

12.3 Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

12.4 Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori CIN_a , per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è definito dalla seguente condizione:

$$CIN_a = \text{Max}\{(IMN_a + CCN_a - PR_a); 0\}$$

dove:

- IMN_a sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo i criteri di cui all'Articolo 11;
- CCN_a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 12.5;
- PR_a è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno ($a-2$); in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

12.5 La quota a compensazione del capitale circolante netto CCN_a , riferita all'anno a , è pari a:

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{a-2}^{B6, B7} \right) \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

Titolo V – COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019

Articolo 15

Componenti a *conguaglio* relative agli anni 2018 e 2019

- 15.1 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4.
- 15.2 Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno $(a-2)$, ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018 e da luglio 2018 a giugno 2019. Tale media è rispettivamente pari a $I^{2018} = 0,70\%$ e a $I^{2019} = 0,90\%$.
- 15.3 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno $(a-2)$ è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità ($\sum TV_{a-2}^{new}$) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno $(a-2)$ ($\sum TV_{a-2}^{old}$):

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

- 15.4 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite sulla base del presente provvedimento ($\sum TV_{a-2}^{new}$) sono espresse come segue:

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

dove:

- CRT_{a-2}^{new} è il costo di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, come definito al comma 7.3, riferito all'anno $(a-2)$;
- CTS_{a-2}^{new} è il costo di trattamento e smaltimento, come definito al comma 7.4, riferito all'anno $(a-2)$;
- CTR_{a-2}^{new} è il costo di trattamento e recupero, di cui al comma 7.6, riferito all'anno $(a-2)$;
- CRD_{a-2}^{new} è il costo di raccolta differenziata per materiale, come individuato al comma 7.5, riferito all'anno $(a-2)$;
- AR_{a-2}^{new} è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, riferiti all'anno $(a-2)$; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio del ciclo integrato, e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;

$$\bar{b} = 0,3.$$

Articolo 16

Gradualità

16.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$, determinata secondo quanto previsto dal precedente Articolo 15, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$, determinato dall'Ente territorialmente competente.

16.2 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γ_a è dato dalla seguente somma:

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

dove:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

16.3 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il costo unitario effettivo ($CUEff_{a-2}$) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CUEff_{a-2} = (\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}) / q_{a-2}$$

dove, q_{a-2} indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno $(a-2)$.

16.4 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ($CUEff_{a-2}$) e il *Benchmark* di riferimento pari al:

- nel caso di PEF per singolo comune:
 - o fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
 - o costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- nel caso di PEF pluricomunale o per ambito:

- nel caso di $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$, un parametro γ_a vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$;
- nel caso di $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$, un parametro γ_a vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

16.8 Per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti insoddisfacenti dall'Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina:

- nel caso di $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$, un parametro γ_a vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$;
- nel caso di $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$, un parametro γ_a vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

Articolo 17

Criteri di semplificazione

17.1 Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:

- a) qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;
- b) qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;
- c) nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si applica quanto previsto ai commi 11.3 e 11.4.

Titolo VI – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 18

Contenuti minimi del PEF

- 18.1 I gestori predispongono il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del presente provvedimento.
- 18.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.
- 18.3 Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'*Appendice 1*) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2*) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'*Appendice 3*) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- 18.4 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 19

Modalità di aggiornamento del PEF

19.1 Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

19.2 Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.